



COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

Determinazione del Responsabile dell'Area 4

N. 15 / A 4 del registro
Data 04/06 / 2018

Oggetto: Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della Determinazione del Responsabile dell'Area IV n° 35/AIV del 30/09/2013 avente come oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 delle istanze di condono prot. nn° 8907 e 8909 del 29/03/2004

Il giorno 04/06/2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 564

Il Responsabile del procedimento

Visto:

- la domanda presentata dal signor Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13/1/1932 ed ivi residente in via Roma n° 62, C.F. BDMVCT32S13F246O, registrata in data 29/09/1986 al prot. generale di questo Ente al n° 15650, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 47/1985 e ss.mm.ii. per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, del fabbricato ad una elevazione fuori terra, costituito da una unità immobiliare di piano terra destinata a magazzino, sito in c.da Rigano distinto al N.C.E.U. al foglio 21 particella 969 sub 2 oggi facente parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra;

- le domande presentate dal signor Badami Vincenzo, meglio sopra generalizzato, registrate in data 29/03/2004 al prot. generale di questo Ente ai nn° 8907 e 8909 dirette ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 326/03 e ss.mm.ii. per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di due unità immobiliari di piano primo, rispettivamente di lato destro e sinistro, da destinare a civile abitazione, site in c.da Rigano, distinte al N.C.E.U. di Misilmeri al foglio 21 particella 969 sub 4 e sub 5, facenti parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra;

- gli atti d'Ufficio dai quali si rileva che l'immobile di cui alle suddette istanze di condono, giusto atto di compravendita rep. N°188418 del 21/11/1979 ai rogiti del Notaio Lucia Scoma, appartiene ai signori Badami Vincenzo, meglio sopra generalizzato e Rattenuti Ninfa nata a Misilmeri il 31/01/1941 C.F: RTTNNF41A71F246W, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Misilmeri in via Roma n° 62;

- la Determinazione n° 35/A IV del 30/09/2013 con la quale le istanze ex L. 326/03 più sopra descritte sono state diniegate con la seguente motivazione: *“accertato che le opere realizzate abusivamente, per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione ai sensi della L. 326/03 art. 32, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla stessa legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 27 lettera d) della L. 326/03 trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 art. 146, imposto prima dell'esecuzione delle opere abusive”*;

Preso atto che:

- con CIRCOLARE N.2/2014 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica avente come oggetto *“Art. 32 della legge n.47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326. Inapplicabilità nella Regione siciliana. Applicazione dell'art.23 della l.r. n.37/85”* con la quale il Dipartimento dell'urbanistica comunicava a tutti gli Enti territoriali che con D.P. n.465 del 16 maggio 2013 il Presidente della Regione, nell'accogliere un ricorso straordinario proposto da un privato, aveva aderito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite n.291/10 del 31 gennaio 2012, riguardanti l'applicazione nella Regione siciliana dell'art.32 della legge n.47/85, così come modificato ed integrato dall'art.32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326. In tale parere le Sezioni Riunite del C.G.A. ritengono che sia ragionevolmente da escludere che in Sicilia possano ritenersi vigenti due testi alternativi degli artt.32 e 33 della legge n.47/1985: l'uno applicabile al condono edilizio del 2003 (derivante dall'applicazione dell'art.32 della legge n.47/85 come sostituito dall'art.32, comma 43 del D.L. n.269/2003) e l'altro (derivante dall'applicazione del cit. art.23 della L.R. n.37/1985) applicabile invece alle altre vicende di immobili da sanare. In tal senso le sezioni

riunite del C.G.A ritengono, invece, per ragioni di ordine formale e sostanziale che sussistono univoci elementi che inducono ad affermare che l'unico testo di detti artt.32e 33 vigente in Sicilia sia tuttora quello, unificatore di tali articoli, che è stato introdotto, in sede di loro recepimento, dall'art.23 della L.R. n.37/1985, pervenendo alla conclusione “che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 debba essere contenuto entro quegli stessi limiti che la legislazione regionale esclusiva, fatta espressamente salva dall'incipit del comma stesso, prevede e continua a prevedere all'art.32-33 della versione regionale della legge n.47/1985, per quale recepita in Sicilia dall'art.23 della l.r. n.37/1985. Ciò equivale ad affermare che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli “assoluti”, e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art.32-33, ancora vigente nella Regione”;

- con CIRCOLARE N. 4/2015 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica avente come oggetto *“Circolare n. 2/2014. Art.32 della legge n.47/85 come sostituito dall'art.32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326”* con la quale l'Assessore regionale comunica che *“Al fine, dunque, di limitare il ricorso al contenzioso che vedrebbe soccombenti le Amministrazioni degli Enti locali, alle quali questa Amministrazione regionale aveva riservato “qualsiasi autonoma determinazione sulle fattispecie trattate” con la più volte citata circolare n. 2/2014, ed affinché le stesse possano uniformare i loro comportamenti nell'esame e definizione delle istanze di sanatoria edilizia, da parte di questo Assessorato non può che confermarsi l'indirizzo assunto con la Circolare n. 2/2014 nei confronti della problematica in argomento, alla quale si rimanda, ribadendone altresì i contenuti e le indicazioni espresse nei confronti degli Enti locali”;*

Visto:

- l'istanza prot. n° 35199 del 24/10/2017, prodotta dai signori Badami Vincenzo e Rattenuti Ninfa meglio sopra generalizzati, tendente ad ottenere la revoca della Determinazione di diniego n° 35/A IV del 30/09/2013 ed il riesame delle istanze ex L. 326/03 registrate in data 29/03/2004 al prot. generale di questo Ente ai nn° 8907 e 8909 alla luce della Circolare assessoriale n° 4/2015 più sopra descritta;

- l'art. 21 nonies della L. 241 del 1990 concernente la disciplina dell'annullamento in autotutela di atti amministrativi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Tutto ciò premesso

Visti gli atti d'ufficio e lo strumento urbanistico vigente;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Circolari assessoriali n° 2/2014 e n° 4/2015

Vista la L.R. n° 16 del 10 agosto 2016;

propone

1) l'annullamento in autotutela, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, della Determinazione n° 35/A IV del 30/09/2013 di diniego di concessione

edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 delle istanze di condono prot. nn° 8907 e 8909 del 29/03/2004 dando atto che l'eventuale rilascio da parte di questo Ente del condono edilizio richiesto è subordinato all'ottenimento del N.O. relativo al vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 art. 146, in quanto l'immobile ricade entro i 150 m di fascia di rispetto dal fiume Rigano ed al completamente della documentazione necessaria alla chiusura dell'istruttoria;

2) di notificare il presente atto ai signori Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13/1/1932 ed ivi residente in via Roma n° 62, C.F. BDMVCT32S13F246O, e Rattenuti Ninfa, nata a Misilmeri il 31/01/1941 C.F: RTTNNF41A71F246W, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Misilmeri in via Roma n° 62;

Il Responsabile del procedimento
Geom. Piero Sucato

Il Responsabile dell'Area 4

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone

Determina

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Affissa all'albo pretorio il **- 5 GIU. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **21 GIU. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **- 5 GIU. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
